



# Comune di Taormina

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 75 del reg.</b> <b>Data 30/12/2016</b>	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS.267/00, A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BOLZANO N.172/2016 DEPOSITATA IL 01/06/2016
---	---

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,30 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prosecuzione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio	X	
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo	X	
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella	X		ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero	X		CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco	X	
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 15

In carica n. 20 Assenti n. 5

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.  
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.  
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.  
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Leonardi, Sterrantino e Corvaia.  
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Cilona e l'Ass. Carella.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 17 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente come oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n.172/2016 depositata il 01/06/2016".

Come richiesto dal Cons. Composto si riporta nel presente verbale la dichiarazione di voto da egli resa con riferimento al verbale della deliberazione avente ad oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n.797/16 depositata il 31/05/16": - Il Cons. Composto fa dichiarazione di voto e afferma che non si è in grado di votare, in quanto la notifica dell'ordine del giorno è avvenuta soltanto oggi, alle ore 10,30, contrariamente a quanto disposto in merito dal Regolamento dei lavori del Consiglio Comunale ed alla Legge, secondo cui i consiglieri comunali debbono essere posti nelle condizioni di poter votare -.

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti il punto ~~17~~ dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente per oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n.172/2016 depositata il 01/06/2016".

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

#### DELIBERA

DI APPROVARE l'unita proposta avente per oggetto:" Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n.172/2016 depositata il 01/06/2016".

Successivamente,

Il Presidente invita il Consiglio a votare sull'immediata esecutività.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

#### DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata esecutività.



# Comune di Taormina

Provincia di Messina

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N° del registro</b>	<b>Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00, a seguito</b>
<b>Data</b>	
	<b>Sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 172/2016 depositata il 01/06/2016</b>

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA SU PROPOSTA DEL SINDACO

#### PREMESSO :

- Con atto di citazione depositato in data 06/10/2015 la ditta HERTZ FLEET ITALIANA SRL conveniva dinnanzi al Giudice di Pace di Bolzano, il Comune di Taormina, Equitalia Nord S.P.A. per proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso n.1 cartelle di pagamento;
- Che l'ente creditore risulta essere il Comune di Taormina, poiché la causale richiesta nella suddetta cartella, riguarda un verbale di violazione al C.D.S.;
- Il Giudice di Pace di Bolzano con sentenza n. 172/2016, del 20/01/2016, depositata il 01/06/2016 notificata a mezzo pec il 06/06/2016, ha annullato la suddetta cartella esattoriale ed ha condannato il Comune di Taormina alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in €. 1.000.00 per onorario, in €. 535,00 per anticipazioni, 15% spese generali, oltre IVA e CPA sulle poste a ciò soggette come per legge;

#### CONSIDERATO:

- Che la fattispecie in questione integra la previsione di cui all'art. 194, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di sentenza esecutiva;
- Che la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti ha sempre messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutivo e le altre ipotesi previste dall'art. 194 TUEL: " nel caso di sentenza di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria", avendo la delibera consiliare lo scopo di " riportare all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese" – tra l'altro (CORTE DEI CONTI, Sez. Contr. Reg. Sicilia parere 13/5/15, n. 177);

#### RITENUTO:

- Di dover procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett a), del D. Lgs n. 267/2000, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui trattasi, il cui ammontare

complessivo è pari ad €. 1.994,12, a titolo di spese di giudizio, in favore della Ditta HERTZ FLEET ITALIANA SRL, così suddiviso:

onorario	€. 1.000,00
spese forf. 15%	€. 150,00
cpa 4%	€. 46,00
iva 22%	€. 263,10
anticipazioni	€. 535,00
totale	€. 1.994,12

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

### PROPONE

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
2. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, il debito fuori bilancio ammontante ad €. 1.994,12 in favore della Ditta HERTZ FLEET ITALIANA SRL, scaturente dalla sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 172/2016 del 20/01/2016, depositata il 01/06/2016, notificata a mezzo pec il 06/06/2016;
3. Di imputare la spesa complessiva ammontante ad €. 1.994,12 allo stanziamento iscritto in bilancio alla missione 1 programma 0111 macroaggregato 1.10 del bilancio sul bilancio 2016-2018;
4. Di dare atto che l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata e sarà esigibile nel 2017;
5. Dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Contenzioso di provvedere agli adempimenti consequenziali.
6. Di trasmettere il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

Taormina, 28/12/2016

Il Responsabile del Procedimento  
S. Scarpella

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. 30/00

L. 8 DIC. 2016

Il Responsabile del Contenzioso  
Arch. Lucia Calandrucchio

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile

Li 28.12.2016

MISSIONE 1  
PROGRAMMA 0111  
MACROAGGREGATI 1.10  
PREM. 12/17

Il Dirigente dell'Area Finanziaria  
Rag. Rosario Ciferuto

pp



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**GIUDICE DI PACE DI BOLZANO**

SENT. N./URTEIL Nr.  
172/16  
RG. N. / ALLGE.REG.NR.  
4150/15  
REB N.

ESENTE DALL'IMPOSTA DI REGISTRO  
VON REGISTERGEBÜHR BEFREIT  
NON ESENTE

La Giudice di Pace di Bolzano,  
avv. Alessandra Ghetta,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta sub n. 4150/15 R.G. promossa da  
**HERTZ FLEET ITALIANA SRL**, in persona del legale rappresentante  
p.t. con sede in 39100 Bolzano, via Galileo Galilei n. 2, rappresentata  
e difesa dall'avv. Silvia Lucrelli, con domicilio eletto presso il suo  
studio in 00147 Roma, via Leon Pancaldo n. 26, giusta delega in atti;

attrice

contro

**1) COMUNE DI TAORMINA**, in persona del Sindaco pro tempore, con  
sede in 98039 Taormina (ME), corso Umberto I, n. 219;

convenuto contumace

e contro

**2) EQUITALE NORD SPA**, in persona del legale rappresentante pro-  
tempore, con sede in 20126 Milano, viale dell'Innovazione n. 1/B;

convenuto contumace

OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

All. Reg. / R.G. 4150/15



Causa assegnata a sentenza all'udienza del 20.01.2016 sulle seguenti

## CONCLUSIONI

### di parte attrice

come in atto di citazione in opposizione a cartella esattoriale ex art. 615, comma 1 c.p.c. di data 06.10.2015:

*"Voglia la S.V. Ill.ma, contrariis reiectis, sussistendo i gravi motivi richiesti dall'art. 615 comma 1 ultimo capoverso*

### *In via preliminare*

*1. sospendere l'efficacia esecutiva della cartella n. 021 2015 00030634 90 emessa nei confronti della società Hertz Fleet Italiana ai sensi dell'art. 615 comma 1 ultimo capoverso;*


*2. accertare e dichiarare all'atto dell'udienza di trattazione la carenza di legittimazione passiva dell'opponente e dichiarare, quindi, non dovute le somme indicate nell'atto impugnato;*

### *Nel merito*

*1. accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c., l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione nei confronti della parte opponente, per tutti i motivi sopra dedotti, argomentati e provati;*

*2. dichiarare la conseguente nullità o illegittimità o inefficacia della cartella n. 021 2015 00030634 90 emessa nei confronti della società Hertz Fleet Italiana e le relative sanzioni pecuniarie;*

*3. Accertare e dichiarare decaduto il diritto dell'Ente creditore a richiedere il pagamento degli importi relativi alla sanzione amministrativa e alla maggiorazione indicate nella cartella di pagamento. Con vittoria spese, competenze ed onorari."*



## IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione in opposizione ex art 615 c.p.c. parte attrice, come sopra rappresentata e difesa, citava avanti al Giudice di Pace di Bolzano il Comune di Taormina ed Equitalia Nord s.p.a. opponendosi alla cartella di pagamento emessa da Equitalia Nord s.p.a, (quale agente per la riscossione per la Provincia di Bolzano) n. 021 2015 00030634 90, nei confronti della società Hertz Fleet Italiana per un totale di € 27.180,46 (doc. 1) emessa in seguito alla notifica dei verbali di contravvenzione al C.d.S..

Parte attrice premetteva:

- che a tenore dell'art. 206 del C.d.S. la riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie è regolata dall'art. 27 della legge n. 689/81, che richiama espressamente le norme previste per la esazione delle imposte dirette, in particolare il D.P.R. n. 602/73 e successive integrazioni e modificazioni;
- che con costanti e consolidate decisioni la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazione del codice della strada, per l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c il giudice competente deve ritenersi il Giudice di Pace (Cass. n. 15149/2005).

In via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva come destinataria degli atti impugnati, in quanto in relazione ai verbali richiamati nella cartella, la società Hertz Fleet Italiana ha provveduto a comunicare correttamente i dati degli effettivi trasgressori e pertanto, in osservanza del combinato disposto di cui agli artt. 196 e 84 C.d.S.



alcuna responsabilità può esserle addebitata.

Nel merito rilevava come la cartella di pagamento, emessa nei suoi confronti, nella sua qualità di proprietaria e, quindi, obbligata in solido, ex art. 196 C.d.S., non sarebbe legittima, in quanto questo articolo andrebbe interpretato in relazione all'art. 84 C.d.S., il quale prevede che, qualora il veicolo venga concesso in locazione senza conducente, per le violazioni del codice della strada risponde solidalmente il locatario. Considerato, quindi, che parte attrice svolge come scopo sociale il noleggio di autoveicoli senza conducente, essa non potrebbe essere ritenuta responsabile in solido, come mera proprietaria ai sensi del citato art. 196. Un tanto, oltre ad essere confortato da numerose Circolari del Ministero degli Interni, Circolari Ministero dell'Interno Prot. M/2419-19 del 26 febbraio 2001, Prot. 300/A/22138/113/2 del 25 marzo 1994, Prot. 300/A/48507/113/2 del 15 gennaio 1994, sarebbe suffragato anche dalla giurisprudenza.

Eccepiva, inoltre, l'illegittimità della maggiorazione per ritardato pagamento, come applicata nelle impugnate cartelle, nonché l'illegittima duplicazione della sanzione amministrativa.

Dimetteva documentazione probatoria delle sue ragioni e concludeva come sopra riportato.

All'udienza di data 20.01.2016, il procuratore di parte opponente chiedeva che venissero accolte le conclusioni come riportate negli atti e che venisse dichiarata la contumacia delle parti convenute; la GdP, attesa l'ora di rito e verificata la ritualità della notifica dell'atto di citazione alle parti convenute, dichiarava la contumacia del Comune di Taormina





e di Equitalia Nord. Ritenendo la causa matura per la decisione in base agli atti e documenti depositati la tratteneva a sentenza.

\* \* \* \* \*

Dagli atti e documenti allegati è emerso in maniera inconfutabile ed indiscussa che l'opponente opera nella qualità di noleggiatore di autoveicolo senza conducente.

La società opponente nel presente procedimento impugnava la cartella esattoriale sopra indicata, notificata da Equitalia Nord s.p.a nella sua qualità di Agente della Riscossione per la Provincia di Bolzano, incaricata della fase esecutiva da parte dei creditori, e nel caso specifico dal Comune di Taormina.

L'opposizione è radicata da parte attrice opponente ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che, come noto, consente di opporsi all'esecuzione, nei casi in cui si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, come avvenuto nel caso di specie, laddove si contesta invero la legittimità del titolo, mentre l'opposizione avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, ai sensi della speciale disciplina dell'opposizione di cui alla Legge n. 689/1981 (come poi integrata dal D.Lgs. n. 150/2011), è ammissibile solo allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori.

Per quanto concerne la mancata legittimazione passiva dell'agente di riscossione va rilevato che nell'atto di citazione, oltre all'originario difeta-




to del titolo esecutivo, parte attrice eccepisce anche l'illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento nonché l'illegittima duplicazione della sanzione, per cui sussiste la legittimazione passiva anche dell'Agente di Riscossione.

Nel merito, l'atto di citazione in opposizione è fondato e merita accoglimento, con conseguente annullamento della cartella esattoriale impugnata.

Va rilevato che nel caso di specie la notificazione alla società Hertz Fleet Italiana, quale proprietario delle autovetture contravvenzionate, dei verbali di contestazione emessi dal Comune di Taormina è avvenuta, ma che correttamente la società opponente non impugnava i verbali di contestazione, provvedendo invece tempestivamente a comunicare al Comune di Taormina i dati dei noleggiatori/conducenti delle autovetture sanzionate per la violazione del codice della strada. Un tanto risulta provato dalla documentazione dimessa dalla attrice (vedi lettere di rinotifica dei verbali, sub docc. 32- 378 del fascicolo attoreo).

Va, infatti, da subito, evidenziata la peculiarità della presente fattispecie, laddove l'immediata identificazione del conducente, ai fini della contestazione per la violazione al codice della strada, non è possibile, atteso che l'iscrizione al P.R.A. del veicolo riconduce inevitabilmente al solo proprietario.

Conseguentemente, nel caso di locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda ovviamente solo il locatore ed il locatario, pertanto il nominativo di quest'ultimo è noto solo al locatore, al quale spetta comunque l'onere di comunicare e rendere tempestiva-



mente noto al Comune i dati del locatario/conducente/effettivo trasgressore, perché in caso di omessa comunicazione scatterebbe inevitabilmente il principio generale della solidarietà ex art. 196 C.d.S.. Pertanto, una volta che sia stato identificato il conducente ed i relativi dati comunicati alla amministrazione comunale, può sostenersi che, in caso di locazione senza conducente, per effetto del combinato disposto degli articoli 196 e 84 C.d.S., risponde solidalmente il locatario. Con tale assunto non appare nemmeno vanificato in concreto il principio della solidarietà, di cui al citato art. 196 C.d.S., atteso che il conducente risulta identificato nel momento in cui il locatore comunica, a seguito della notificazione del verbale di contestazione, i dati del locatario alla amministrazione comunale, che potrà agire direttamente nei confronti di quest'ultimo.

In conclusione, quindi, nella fattispecie di locazione senza conducente la responsabilità solidale per le violazioni al codice della strada riguarda il locatario dell'autoveicolo e l'effettivo trasgressore, qualora risulti effettuata la comunicazione dei dati del locatario da parte del locatore all'amministrazione comunale. Si richiamano in tal senso, le Circolari Ministero dell'Interno Prot. M/2419-19 del 26 febbraio 2001, Prot. 300/A/22138/113/2 del 25 marzo 1994 e Prot. 300/A/48507/113/2 del 15 gennaio 1994.

Quindi, vista la prova documentale fornita dalla parte opponente Hertz Fleet Italiana, in ordine alla avvenuta tempestiva comunicazione al Comune di Taormina dei dati dei locatari, l'atto di citazione in opposizione è fondato e merita accoglimento in quanto per le ragioni sopra



esposte, la cartella esattoriale impugnata è stata emessa nei confronti di un soggetto passivo non legittimato, in quanto non responsabile in solido per le violazioni al codice della strada, come riportate e descritte nella cartella esattoriale oggetto di opposizione.

Alla luce dei motivi suddetti, l'atto di citazione in opposizione è accolto e per l'effetto viene annullata la cartella n. 021 2015 00030634 90, emessa da Equitalia Nord s.p.a.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vanno poste a carico del Comune di Taormina atteso che, come noto, l'agente della riscossione è il soggetto preposto unicamente all'esazione delle sanzioni ed accessori contenuti nel ruolo, così come consegnato dall'ente impositore.

Le spese di lite sono liquidate in via equitativa in € 1.000,00, come da dispositivo di sentenza che segue.

#### **P.Q.M.**

il Giudice di Pace di Bolzano, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,

#### **accoglie**

l'atto di citazione in opposizione e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 021 2015 00030634 90, emessa da Equitalia Nord S.p.A. Agente della riscossione della Provincia di Bolzano;

#### **condanna**

la parte convenuta Comune di Taormina alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in € 1.000,00 per onorario, in € 535,00 per anticipazioni, oltre 15% di spese generali, IVA e CAP



sulle poste a ciò soggette come per legge

Così deciso in Bolzano, il 20.01.2016

La Cancelliera/Il Cancelliere

La cancelliera / Die Kanzleibeamtlin

Rag. Ingrid Bazzanella

*Ingrid Bazzanella*



Giudice di Pace

avv. Alessandra Ghetta

*Alessandra Ghetta*


Depositato in cancelleria in data **1-06-16**

La Cancelliera/Il Cancelliere

La cancelliera / Die Kanzleibeamtlin

Rag. Ingrid Bazzanella

*Ingrid Bazzanella*







Protocollo Generale

N° 11528 del 06/06/2016 12:26

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione:

Oggetto: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994

**Mittenti**

Denominazione

Comune di Residenza

---

**Smistamenti**

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Funzione 3 - Polizia Locale	06/06/2016	07/06/2016	Protocollo	COMPETENZA
Contenzioso	06/06/2016	14/06/2016	Protocollo	COMPETENZA

**Allegati**

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
		RelataDiNotifica.pdf.p7m
		TestodelMessaggio.html






Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

*Sterrantino Rosaria*




IL PRESIDENTE

*Sig. Antonio D'Aveni*



IL SEGRETARIO GENERALE

*Dott. Carrubba Rossana*



E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Il responsabile \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_ 30 DIC. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE



